



47105-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GIOVANNI LIBERATI

- Presidente -

¹⁴⁷⁷
Sent. n. sez. /2019

ANTONIO CORBO

CC - 02/10/2019

ENRICO MENGONI

- Relazione -

REG. GEN 2285343

UBALDA MACRI'

Udienza 2/10/2019

FABIO ZUNICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 15/02/2019 del TRIBUNALE di SALERNO

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 15 febbraio 2019 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno, che aveva rigettato l'incidente di esecuzione con il quale si chiedeva la sospensione dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive di cui alla sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dallo stesso Tribunale, sezione distaccata di Eboli, irrevocabile il 9 luglio 2010.

2. Si deducono la violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il vizio di omessa motivazione sulla richiesta di declaratoria di estinzione dell'ordine di demolizione per decorso del tempo (10 anni), attese la natura di pena; al riguardo, la ricorrente invoca l'istituto della prescrizione.

L'ordinanza impugnata, da ultimo, non motiverebbe in ordine ad un profilo tecnico di sicuro rilievo, ossia il fatto che la costruzione edilizia poggierebbe su un'altra edificata con regolare permesso di costruire, sicché la demolizione della prima potrebbe arrecare nocimento alla parte realizzata regolarmente.

3. Con requisitoria scritta del 9/9/2019, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Osserva il Collegio che - come costantemente affermato in sede di legittimità - l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione di cui all'art. 173 cod. pen. in tema di arresto ed ammenda, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio del bene-interesse violato, imposta per ragioni di tutela del territorio e con carattere reale, come tale priva di finalità punitive. Con la conseguenza, peraltro, che i relativi effetti ricadono sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso, anche quando l'ordine medesimo sia emesso dall'autorità giudiziaria (tra le altre, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540, cui si rinvia per l'ampia e diffusa trattazione dell'argomento, anche in relazione alle pronunce di merito indicate nel ricorso; negli stessi termini, Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio, Rv. 250336); e con l'ulteriore conseguenza che tale ordine può essere emesso anche nell'ipotesi dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. indipendentemente dall'accordo delle parti ed eseguibile a prescindere dal decorso del termine previsto dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.



3, n. 18533 del 23/3/2011, Abbate, Rv. 250291), dovendosi escludere la sua natura di pena accessoria (Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539; Sez. 6, n. 2880 del 10/06/2002 (dep. 2003), Gobbi, Rv. 223716.

5. Quanto precede si ricava dalla disciplina stessa della materia.

Ed invero, l'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede – con riguardo alle opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, ovvero con variazioni essenziali – un'articolata disciplina volta alla demolizione delle stesse; in particolare, l'autorità comunale ingiunge al proprietario ed al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione dell'intervento; viene quindi concesso un termine di 90 giorni per adempiere, decorso inutilmente il quale il bene e l'area di semine vengono acquisiti di diritto, e gratuitamente, al patrimonio del Comune; l'opera acquisita è infine demolita con apposita ordinanza, salvo che con deliberazione consiliare "non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali". Lo stesso art. 31, inoltre, stabilisce che per le opere abusive di cui al medesimo articolo, il Giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se non sia stata altrimenti eseguita

6. Questo complessivo dato normativo è prevalentemente interpretato nel senso che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza (Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321; Sez. 3, n. 22237 del 22/4/2010, Gotti, Rv. 247653; Sez. 3, n. 39075 del 21/5/2009, Bifulco, Rv. 244891; Sez. 3, n. 1819 del 2/10/2008, dep. 19/1/2009, Ercoli, Rv. 242254); ed invero, questa notifica – prevista dall'art. 31, comma 4, cit. – costituisce soltanto titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, e deve esser disposta allorquando, pur dopo il trasferimento di proprietà, il responsabile dell'abuso non voglia spogliarsi del bene.

L'effetto ablatorio, quindi, si verifica *ope legis*, alla scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire.

7. Quanto, poi, all'ordine emesso dal Giudice (come nel caso di specie), trattasi di un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al Giudice penale (per tutte, Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336,



a mente della quale l'ordine di demolizione adottato dal Giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. Di seguito, tra le altre, Sez. 3, n. 81 dell'11/11/2009, Dalia, Rv. 245892). E con la precisazione – decisiva nell'ottica della terza doglianza, nonché delle considerazioni svolte dal Procuratore generale – per cui l'ordine emesso dal Giudice non costituisce giammai *bis in idem* rispetto a quello eventualmente disposto dall'autorità amministrativa, operando i due su distinti livelli e necessitando di un doveroso coordinamento, all'evidenza, soltanto in sede esecutiva; quel che, pertanto, non obbligava il Giudice di Napoli a pronunciarsi sul punto, attesa la manifesta infondatezza della questione.

8. La disciplina in esame, peraltro, non si pone in contrasto con la normativa convenzionale richiamata nel ricorso.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, *cit.*; Sez. 3, n. 41498 del 7/6/2016, Moscato+altri) la compatibilità dell'ordine di demolizione e del sequestro eseguiti dopo la cessione a terzi del manufatto abusivo con le norme CEDU, come interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud Fondi c/ Italia (Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403). «Si è in quell'occasione precisato che proprio considerando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Strasburgo poteva ricavarsi che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge». Si osservava, inoltre, che la sentenza «nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell'opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo

scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti». Tali considerazioni vanno qui ribadite, ricordando anche come autorevole dottrina abbia ricordato, nel commentare la «sentenza Varvara» (Corte EDU Varvara c. Italia, del 29\10\2013) e la lettura datane dalla Corte Costituzionale (sent. 49\2015), che le sentenze della Corte europea non vanno interpretate ricorrendo all'apparato concettuale e linguistico proprio del diritto interno, in quanto la Corte, quando non utilizza termini che richiamano espressamente il significato che essi hanno nel diritto nazionale, utilizza nozioni definite «autonome», rilevando anche come un diverso approccio potrebbe portare a incomprensioni o distorsioni foriere di gravi conseguenze. Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve dunque pervenirsi alla conclusione che l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380\01, diversamente da quanto sostenuto nel presente ricorso, non ha affatto natura di sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU, ostandovi non soltanto la qualificazione giuridica attribuitagli attraverso l'analisi giurisprudenziale, diano ricordata, ma anche il fatto che la demolizione imposta dal giudice, come si è più volte rilevato in precedenza, non ha finalità punitive. L'intervento del giudice penale si colloca, come pure si è detto, a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino delle originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nell'ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l'immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni. L'intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure scontato, dato che egli provvede ad impartire l'ordine di demolizione se la stessa ancora non sia stata altrimenti eseguita».

Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

9. Il secondo motivo, di seguito, risulta inammissibile per genericità.

Ed invero, il mancato esame di una questione dedotta non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28077 del 09/02/2017 Rv. 270333, Marcantonini, in motivazione). Negli stessi termini, ancora secondo costante orientamento di legittimità, il giudice di merito

non ha l'obbligo di menzionare nella motivazione tutti gli elementi probatori invocati dalla difesa; nel caso, infatti, in cui l'elemento non sia decisivo, la sua omessa menzione nella motivazione di merito rientra nel concetto di motivazione implicita, essendo detto elemento logicamente assorbito dalla evidenziazione di quelli che sono invece realmente idonei a sostenere l'accertamento.

10. Tanto premesso, il ricorso contesta all'ordinanza, in maniera del tutto generica, di non aver valutato che la costruzione abusiva poggerebbe su altra lecita, ma – nel denunciare ciò – non indica quali concreti elementi di prova sarebbero stati al riguardo sottoposti al giudice dell'esecuzione; elementi – invero necessari – che avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di un pericolo o l'impossibilità tecnica della demolizione, e che il ricorso avrebbe dovuto richiamare in questa sede, segnalando il relativo vizio di motivazione riscontrato nella decisione di merito. Quel che, tuttavia, non si riscontra nell'atto.

11. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2/10/2019.

Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Giovanni Liberati

